



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO ALLA GENITORIALITÀ
PER LE STUDENTESSE E STUDENTI GENITORI DELL'ATENEO DI PALERMO
(approvato nel Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2021)

Art. 1

Definizione, tipologia del servizio e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività del Servizio di *Sostegno educativo alla genitorialità* svolte nell'interesse prevalente degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Palermo, avvalendosi del personale e delle strutture dello stesso Ateneo.
2. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - a) attività sostegno didattico specifico agli studenti e alle studentesse genitori
 - b) attività di promozione delle competenze strategiche per il conseguimento del successo formativo degli studenti-genitori.
 - c) coordinamento di "banche del tempo", per favorire la possibilità degli studenti-genitori di aiutarsi tra loro.
 - d) attività di tipo educativo rivolte ai figli degli studenti-genitori in gli spazi e luoghi dell'Ateneo e con l'Ateneo convenzionati.
 - e) attività di formazione e di consulenza sui temi legati alla responsabilità educativa genitoriale alle scuole, agli enti locali, al territorio nel suo complesso.
3. Non rientrano nel presente regolamento, in quanto diversamente disciplinati:
 - a) i programmi di ricerca e formazione dell'Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;



b) la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell'Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell'ente committente; le consulenze e le prestazioni professionali svolte a titolo personale, al di fuori dei locali universitari e senza l'utilizzo di risorse strumentali, finanziarie ed umane, disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;

Art. 2

Compiti del Consiglio di Dipartimento e del Responsabile Scientifico

1. Il Consiglio della struttura cui afferisce il Servizio deve, su proposta del Direttore, designare il Responsabile scientifico del Servizio tra docenti afferenti alla struttura,
2. Il Responsabile scientifico ha un mandato di tre anni.
3. Il Responsabile scientifico del Servizio individua, in funzione delle attività e delle specifiche competenze richieste per il suo espletamento, i collaboratori tra i docenti che fanno parte dell'Equipe e li comunica all'Organo collegiale competente.

I docenti che nel corso di due anni solare non hanno collaborato attivamente, risultano decaduti tra gli afferenti al Servizio.

4. Il Responsabile scientifico del Servizio individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo, tenendo conto, in considerazione di professionalità equivalenti, di una adeguata turnazione e li comunica al Consiglio di Dipartimento. Si fa presente che, per le prestazioni routinarie, le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.

Art. 3

Ripartizione dei corrispettivi per le attività di consulenza e formazione presso/per soggetti esterni all'Ateneo

1. Le attività di cui all'art. 1 commi 2a, 2b, 2c, 2d sono svolte per le studentesse e gli studenti genitori dell'Ateneo di Palermo.
2. Le tariffe per prestazioni richieste da enti, associazioni e strutture esterne di cui all'art. 1 comma 2e del presente Regolamento, verranno pattuite con il/i committente/i.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al precedente comma, in linea con quanto indicato nel Regolamento di Ateneo per le Prestazioni Conto Terzi emanato con D.R. n. 1863/2019 Prot. 49668 del 29/05/2019, andranno così ripartiti:

a) il 15% sarà destinato all'Amministrazione Centrale



b) il 20 % sarà destinata alle spese di funzionamento della struttura, ad interventi infrastrutturali ed ad acquisto di attrezzature

c) il 65% dei proventi per singola prestazione sarà destinato ai compensi dovuti al personale coinvolto nella prestazione erogata così come di seguito specificato: 1. 60% al docente direttamente coinvolto nella prestazione. A discrezione del docente, tale compenso potrà essere liquidato in busta paga, o mantenuto in un fondo di ricerca di sua titolarità. 2. 5 % al personale amministrativo che curerà gli adempimenti di funzionamento del servizio. Qualora, al fine di erogare i servizi di cui al presente regolamento, si rendesse necessario avvalersi di personale non strutturato, la quota di cui alla lettera c punto 1 sarà proporzionalmente ridotta per consentire il pagamento dei relativi oneri. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento, fatta salva preliminarmente l'aliquota destinata all'Ateneo, destini parte delle somme a borse di studio, assegni di ricerca, a contratti di ricercatore a tempo determinato o ad acquisto di attrezzature del valore imponibile superiore ai 20.000 euro, i corrispettivi da ripartire, sono quelli al netto di tali somme.

Art. 4

Modalità di accesso al Servizio e obblighi per i docenti

1. Le studentesse e gli studenti genitori potranno accedere al servizio previa richiesta di primo incontro effettuata secondo quanto indicato sul sito del servizio.
2. Il Responsabile del servizio acquisirà la disponibilità del docente/dei docenti a progettare l'intervento/gli interventi educativo/i per rispondere alle richieste giunte e a svolgere le attività richieste. Con cadenza almeno trimestrale presenterà al Direttore del Dipartimento una relazione sulle attività svolte con esplicito riferimento ai docenti coinvolti.
3. Per le diverse attività educative con le studentesse e gli studenti, i docenti di norma dovranno avvalersi degli spazi del Servizio di *Sostegno educativo alla genitorialità degli studenti e delle studentesse* individuati all'interno del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell'Esercizio Fisico e della Formazione. In caso di eventuale temporanea indisponibilità degli spazi di cui al punto che precede, il Responsabile scientifico del Servizio potrà autorizzare l'eventuale utilizzo di spazi esterni, previa acquisizione di apposita attestazione rilasciata dal soggetto esterno ospitante circa la conformità di detti spazi alla normativa di cui al d.lgs. 81/08.